

Zeitschrift: Macolin : mensile della Scuola federale dello sport di Macolin e di Gioventù + Sport

Herausgeber: Scuola federale dello sport di Macolin

Band: 47 (1990)

Heft: 7

Artikel: La protezione della personalità dello sportivo

Autor: Fähndrich, Franco / Bignasca, Nicola

DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-999926>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

Download PDF: 03.02.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

La protezione della personalità dello sportivo

di Franco Fähndrich
adattamento di Nicola Bignasca

È permesso pubblicare una foto di un giocatore ripreso nudo sotto la doccia? L'affermazione «Ivan il terribile», con la quale si intende il tennista Ivan Lendl, può avere delle ripercussioni sull'onore del diretto interessato? Come reagisce lo sportivo nei confronti di apprezzamenti come «nullo», «deficiente di Barcellona» con un «quoziente di intelligenza di una gallina»? Quali criteri giuridici devono essere applicati per rispondere alla domanda se era giustificato mostrare in modo così esaustivo la maratona Gabi Schiess-Andersen durante le ultime penose fasi della maratona di Los Angeles? È accettabile l'abitudine diffusa in Svizzera di pubblicare nei media il nome degli sportivi colti in fallo in casi di doping?

Nelle pubblicazioni specializzate si differenzia fra «persona privata» e «persona pubblica». Per «pubblica» si intende una persona che è protagonista o ha un nesso con avvenimenti di interesse pubblico. Dato il valore pubblico della sua persona, lo sportivo (così come il politico, l'attore, ecc.) appartiene alla categoria delle persone pubbliche. È interessante osservare che il valore pubblico di uno sportivo scema al termine della carriera per mancanza di attualità: lo sportivo ridiventa una persona privata ed ha un accesso limitato negli avvenimenti di carattere pubblico.

L'attività dei massmedia può dunque provocare situazioni di tensione se infrange la sfera privata, l'onore, il diritto alla propria intimità e immagine di sportivo. Nella sfera privata rientrano tutti gli avvenimenti della propria vita che non avvengono in pubblico e dunque che non possono essere percepiti da tutti. Per lo sviluppo della propria personalità, l'uomo deve usufruire di una sufficiente libertà da dedicare alla riflessione. Questo spazio interno («forum internum») è intoccabile e deve essere garantito anche allo sportivo.

I settori della vita privata

La sfera privata urta contro il bisogno – tipico dell'opinione pubblica – di ottenere il numero maggiore di informazioni. I media hanno il diritto di invadere la sfera privata se sussiste un interesse giustificato dell'opinione pubblica per la divulgazione di questi fatti privati. In altre parole, l'attività pubblica di certe persone giustifica – ma solamente fino ad un certo punto – il bisogno della popolazione di conoscere fatti della vita privata. Ciò è il caso quando la sfera privata può avere un nesso con l'attualità sportiva. Ma, in ogni caso, bisogna riconoscere

che è assai arduo stabilire con attendibilità il grado di attualità di un'informazione; per questo motivo, l'interesse di ogni avvenimento deve essere soppesato singolarmente. Ad esempio, è permesso infrangere la sfera privata di una personalità politica solo quando, nel suo passato, vi sono situazioni che pregiudicano lo svolgimento della sua funzione attuale. I media hanno in questo caso, una funzione di controllo.

Tuttavia, un tale interesse pubblico non è possibile per uno sportivo. Solamente alcuni «fuoriclasse» riescono a suscitare l'interesse e l'entusiasmo dell'opinione pubblica in tal modo da giustificare un'intromissione nella sfera privata. Ma, anche in questo caso, alcune componenti della sfera privata restano intoccabili.

Il rispetto della sfera privata trova la sua giustificazione nella dignità dell'uomo. L'operato dei media deve fermarsi al limite della sfera privata. Questo limite è superato frequentemente quando fatti intimi o segreti vengono divulgati contro la volontà del diretto interessato. La fotografia che ritrae il calciatore sotto la doccia può essere perciò considerata illegale.

L'onore particolare degli sportivi

Le pubblicazioni specializzate definiscono in modo esaustivo tutte le sfaccettature incluse nel concetto di «onore». Allo sportivo si potrebbe riconoscere un «onore particolare». Egli deve spesso rispondere ai rimproveri per un comportamento scorretto e sleale nonché alla accusa di ricorso a medicinali per il miglioramento della prestazione. Egli è così esposto più di ogni altra categoria alle critiche della società.

I massmedia possono criticare sia il comportamento, le prestazioni e le azioni così come la persona stessa dello sportivo. Il giornalismo sportivo si caratterizza per un linguaggio «fiorito», aggressivo e incisivo. Il danno all'onore deve essere misurato con criteri obiettivi. Di fondamentale importanza è l'opinione del lettore medio; egli riconosce il grado di aggressività di un linguaggio e può giudicare se v'è una lesione all'onore di uno sportivo. I limiti del consentito sono superati, quando il giudizio non collima con le circostanze dei fatti e dunque, in questa forma, ferisce in un modo ingiustificato.

Come esempio di un comportamento ingiurioso nei confronti di uno sportivo si può citare il seguente commento apparso nelle colonne di un quotidiano: «Anche (nome del giocatore) è rimasto un eterno giovanotto, sebbene conta già 37 primavere, impertinente, sfacciato, insolente, irascibile, e se il calcio è una scuola di vita, per lui è stato il suo giardino d'infanzia dalla pubertà fino all'addio al calcio».

Questa critica diretta alla persona dello sportivo senza una giustificazione valida può essere considerata come un attacco nei confronti dell'onore. Se la critica si sofferma su una prestazione sportiva concreta, allora il carattere personale dell'attacco viene relativizzato. Una critica più profonda è permessa in caso di una valutazione indipendente dalla prestazione. Queste sfumature influenzano in

L'autore

Questo articolo riassume la tesi di dottorato dal titolo «La protezione della personalità dello sportivo in relazione ai massmedia», scritta da Franco Fähndrich per l'ottenimento del titolo di Dottore in diritto. L'autore conosce perfettamente la tematica, in quanto, dal 1974 al 1984, è stato un componente fisso della selezione nazionale di atletica leggera. Oltre ad avere partecipato a numerosi Campionati internazionali, ad avere riportato 13 successi ai Campionati svizzeri, Franco Fähndrich detiene tuttora la migliore prestazione svizzera sui 100 m con il tempo di 10.37 secondi.

modo essenziale il grado di illegalità di un giudizio.


In questi casi, non si tratta di disquisire sul permesso di squalificare un atleta per un caso di doping ma, bensì, di discutere sul valore giuridico dell'apparizione sui giornali delle generalità del diretto interessato.

In Svizzera, i controlli doping vengono effettuati dalle federazioni nazionali o dalla Commissione medica dell'Associazione svizzera dello sport (ASS). Ad essi compete la decisione di permettere la divulgazione alla stampa dei nomi degli sportivi colti in fallo. La divulgazione delle generalità provoca un danno comprensibile all'immagine dello sportivo come «persona morale». A questo proposito, la legge insegna che non v'è nessun motivo di render note le generalità di uno sportivo e questo nell'interesse di una prevenzione del doping. Un effetto preventivo è raggiunto grazie a un sistema di controllo severo e non con la pubblicazione dei nomi degli atleti colti in fallo. La divulgazione ai media delle generalità solleva un conflitto d'interesse fra la salvaguardia dell'onore di uno sportivo e il bisogno pubblico di informazione. Siccome al centro dell'attenzione v'è il pericolo di un ferimento dell'onore dello sportivo, il processo di decisione di un'eventuale divulgazione dei nomi deve sottostare a criteri severissimi.

L'attuale ripartizione dei compiti, con la responsabilità affidata all'ASS e alle federazioni, è inaccettabile. Infatti, si possono nutrire forti dubbi sulla competenza della direzione di una federazione nel ponderare gli interessi delle varie parti. Questo compito dovrebbe essere affidato ad un'istanza indipendente che operi con procedimenti giuridici e processuali tenendo conto delle particolarità del singolo caso. Lo sportivo gode del diritto di esprimersi davanti a questa istanza indipendente prima della decisione di un'eventuale pubblicazione delle sue generalità.

La richiesta di adottare un procedimento uguale permette di evitare situazioni contraddittorie. Ogni federazione dovrebbe disporre di una giurisdizione ordinaria indipendente in grado di decidere sui singoli casi.

La competenza di un'eventuale divulgazione delle generalità deve essere affidata all'istanza incaricata delle indagini. A livello di ASS sussiste un'istanza per i casi di doping. Il procedimento adottato riempie tutte le richieste di una procedura penale. La decisione di una pubblicazione del nome dovrebbe spettare a questa autorità ed essere inclusa nel verdetto finale. Le singole federazioni dovreb-



Il nostro Werner Günthör si «difende» dai media anche con la forza.

bero procedere in modo analogo basandosi su questo modello.

Per garantire le esigenze dello sportivo e un'equità della pratica, deve sussistere la possibilità di ricorrere ad un'istanza superiore. Un'analisi ripetuta dei fatti concreti e della gravità della colpa viene così garantita attraverso una ponderazione differenziata degli interessi.

Il diritto alla propria immagine

Riprese fotografiche e televisive durante competizioni sono permesse dalla legge. Questa regola non vale quando gli interessi dello sportivo predominano sul contenuto dell'immagine. Sulla base dell'esempio della maratoneta svizzera Gabi Schiess-Andersen durante i Giochi olimpici di Los Angeles si possono elencare i criteri che permettono di determinare la legalità di un'immagine: il procedimento per la ripresa dell'immagine, la durata di una ripresa filmata, le dimensioni della fotografia, la distanza di una ripresa con l'obiettivo, la presenza di dettagli. Un criterio fondamentale per constatare l'illegalità è dato dal senso di decoro. In questo caso si cerca di appurare quale signifi-

cato artistico assegna all'immagine il fotografo o regista. Il carattere denigratorio di un'immagine è dato dal modo in cui è avvenuta la ripresa e dalla divulgazione stessa dell'immagine.

Assicurare protezione

La legge federale adotta una divisione in tre settori della personalità dell'uomo: sfera segreta, sfera privata e sfera pubblica.

La sfera privata è strettamente protetta giuridicamente. Al contrario, la sfera pubblica non soggiace a questa protezione e può essere divulgata liberamente.

A questo proposito, v'è da postulare una maggiore protezione della personalità in tutti gli ambiti della vita sociale e personale. La protezione della personalità dell'uomo è ancora più importante nella vita pubblica, in quanto vi sono maggiori contatti con il mondo esterno. Per questo motivo, è indispensabile estendere il settore della protezione della personalità. Questo provvedimento impedirebbe di riconoscere a livello di eccezioni elementi che, in ogni caso, devono essere considerati rilevanti per la propria personalità. □